



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

02/2013 R.G. Procura Federale Fibus

02/2013 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibus

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

– **il tesserato Sig. SPINADIN SILVANO,** **(PD), tessera nr. FB21A662, tesserato Fibus cat. 2 a) STECCA,**

per rispondere della violazione dell'art. 1 del Reg. Giustizia Fibus avendo lo stesso mancato di osservare le norme regolamentari emanate dagli organi territoriali della Fibus, così contravvenendo al principio di lealtà sportiva perché *“ometteva, volontariamente e illegittimamente, e nonostante le proteste del tesserato interessato, di iscrivere il proprio atleta (appartenente al CSB da lui diretto), sig. Pasion, atleta di seconda categoria stecca, alla competizione campionato provinciale Venezia-Treviso 2012/2013, nella corretta e dovuta categoria sportiva, come da espressa richiesta dell'esponente Pasion, procedendo invece ad iscriverlo illegittimamente ad una competizione sportiva, quella del 10/12/12, riservata a giocatori di 1^ categoria presso il CSB Montecarlo di Conegliano Veneto (TV)”*.

– **Fatti commessi in data anteriore e prossima al 10.12.12, nei luoghi indicati.**

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto presentato dal Tesserato Pasion Roberto iscritto, all'epoca dei fatti, presso il CSB Babylon di Chioggia. Quest'ultimo lamentava il comportamento rilevante ai fini disciplinari del Presidente del proprio CSB,

SILVANO SPINADIN, il quale, investito come da regolamento di iscriverlo il Pasian alla prima prova del Campionato Provinciale Treviso/Venezia 2012/2013, aveva effettuato l'iscrizione erroneamente nella categoria sbagliata (1[^] anziché 2[^]), con la conseguenza che il Pasian non aveva potuto partecipare alla competizione in oggetto.

L'inculpato ha presentato propria memoria difensiva nella quale sostanzialmente riconosce l'errore compiuto nell'iscrizione a categoria diversa da quella di appartenenza del Pasian, pur sostenendo di aver rimediato (o quantomeno tentato di rimediare) all'errore.

L'udienza del 10 maggio 2013 veniva rinviata al 28 giugno. All'udienza non era presente il sig. Spinadin il quale, citato erroneamente per altra data, dichiarava di rinunciare ai termini di citazione e di rinunciare ai termini per la notifica della citazione, non avendo altro da aggiungere rispetto a quanto già esposto con propria memoria.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della deplorazione scritta invitando il deferito d'ora in avanti ad assumere comportamenti conformi alla diligenza richiesta dall'incarico ricoperto,

Motivazione

La Commissione ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'inculpato per la violazione dell'art.1 del Regolamento di Giustizia Fibus.

Il comportamento in violazione dell'art. 1 Reg. Giust. trova riscontro nei documenti prodotti dal Procuratore Federale. Lo stesso deferito poi, pur illustrando le sue ragioni, ha riconosciuto di aver errato nell'iscrizione del tesserato alla competizione richiesta.

Soprattutto alla luce di tale comportamento, oltre che del tentativo di porre rimedio al proprio errore e valutato che non vi sono elementi per supporre che la mancata iscrizione alla competizione corretta sia stata dovuta alla volontà di danneggiare il tesserato Paisan, si impone una prognosi positiva sul futuro comportamento del tesserato.

Dunque, appare congrua ed adeguata la pena richiesta dal Procuratore Federale della deplorazione scritta invitando il deferito d'ora in avanti allo svolgimento dei propri compiti, quale Presidente del CSB, in maniera più attenta e diligente.

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, **condanna l'incolpato SPINADIN SILVANO alla sanzione della deplorazione scritta, invitandolo il deferito d'ora in avanti allo svolgimento dei propri compiti, quale Presidente del CSB, in maniera più attenta.**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 5 giugno 2013

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzzese

I consiglieri

Avv. Roberto Filocamo

Avv. Elisa Fabbri

Elisa Fabbri